

Comune di San Colombano al Lambro



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art.1** Istituzione del Consiglio Tributario
- Art.2** Compiti del Consiglio Tributario
- Art.3** Altri compiti del Consiglio Tributario
- Art.4** Utilizzazione delle dichiarazioni dei contribuenti
- Art.5** Collaborazione con L' Agenzia del Territorio

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art.6** Componenti e criteri di nomina
- Art.7** Requisiti e incompatibilità
- Art.8** Durata del consiglio tributario e sua strutturazione interna
- Art.9** Nomina del presidente e del segretario

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art.10** Sedute
- Art.11** Convocazione e validita' delle sedute
- Art.12** Rapporti con l'amministrazione comunale
- Art.13** Segnalazioni
- Art.14** Termini
- Art.15** Doveri dei consiglieri
- Art.16** Rimborso spese
- Art.17** Modifiche
- Art.18** Norma transitoria

TITOLO I

ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di San Colombano al Lambro, in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, istituisce il Consiglio Tributario con funzioni propositive, di indagine, di istruttoria e consultive.

In particolare il Consiglio Tributario assume i seguenti compiti:

- a) partecipazione all'attività di accertamento contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dall' art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (così come modificato dall'art. 13 della Legge 13/04/1977 n° 114 e dall'art. 18 della legge 24/04/1980 n° 146) e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
- b) organo consultivo della Giunta Municipale,
- c) collaborazione con gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine di combattere le evasioni fiscali.

L'obiettivo di tale istituzione è quello di realizzare una maggiore sinergia tra l'attività svolta dall'Amministrazione Finanziaria Centrale e l'Ente locale in tema di accertamento fiscale. La finalità è quella di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva secondo principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600 / 1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare la omissione totale della dichiarazione.

L'attività del Consiglio Tributario deve evidenziare situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione della relative imposte così come meglio definito nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3/12/2007 emanato ai sensi del DL 203/2005 convertito, con modificazioni nella Legge 248 del 02/12/2005.

Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta, ai fatti registrati ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

- Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Ogni dato, fatto o elemento deve essere fornito di idonea documentazione atta a provarlo.

ART. 3 – ALTRI COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Le altre funzioni del Consiglio tributario, delineate nella norma di riferimento, ovvero il DLgs Luogotenenziale n° 77 del 1945 sono:

- tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;
- fornire all'Agenzia delle entrate gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;
- fornire , a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti;

ART. 4 – UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUENTI

L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, stabilisce le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1, art. 1 del DL n.78/2010.

Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate.

ART. 5 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 6 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

Il consiglio Tributario è composto da 7 membri, eletti dal Consiglio Comunale con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare competenza nei suoi componenti e la più ampia rappresentatività sociale del Comune.

Non sono previste nomine di supplenti

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 7, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete.

Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del presente regolamento.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere i Consigli qualora si siano verificati, nel loro funzionamento, gravi abusi e tali organi sebbene diffidati, non esercitino le loro funzioni.

ART. 7 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
- b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
- c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- I parlamentari;
- I consiglieri regionali;
- I consiglieri provinciali e comunali;
- I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di San Colombano al Lambro, nonché i dipendenti del Comune stesso;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- persone in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado fra di loro.
- contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finchè dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

ART. 8 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio

Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Tributario secondo il proprio programma di lavoro e le indicazioni della Giunta Municipale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.

Le determinazioni da trasmettere al Comune saranno, però, sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

ART. 9 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.

Le funzioni del segretario sono esercitate da un impiegato del Comune appartenente all'Area Finanziaria designato dal Sindaco

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 10 – SEDUTE

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.

Può, invece, presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco e l'Assessore alle Imposte e Tasse. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 11 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore alle imposte e tasse o di almeno un terzo dei membri in carica. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.

Le sedute avvengono ordinariamente in locali del Comune o comunque messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 12 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente al Sindaco, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

All'inizio di ogni anno il Consiglio Comunale, sentita la Giunta Municipale, determinerà i criteri oggettivi cui l'Amministrazione Comunale e il Consiglio tributario, nell'espletamento dell'attività connesse a quanto disposto dall'art. 18 del DL n° 78 del 31/05/2010 dovranno attenersi per la valutazione dei cespiti o dei redditi e per la scelta dei gruppi di contribuenti o delle fattispecie contributive da esaminare.

ART. 13 – SEGNALAZIONI

Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il sesso, la residenza e, se diverso il domicilio, l'attività esercitata e ogni altra notizia utile.

ART. 14 – TERMINI

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, Il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili,.

ART. 15 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza .

L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 16 RIMBORSO SPESE

Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un rimborso spese di per ogni seduta, pari a quello percepito dai membri delle commissioni consiliari.

ART. 17 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

ART. 18 – NORMA TRANSITORIA

In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art.9, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.